



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
Riserva di “legge”
“procedimentale e processuale”

Prof. Adabella Gratani



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Riserva di “legge”
“procedimentale e processuale”

Prima parte

1. Differenza :PROCEDIMENTO E PROCESSO
2. 6 **RITI** PROCESSUALI
3. **SISTEMI** PROCEDURALI
(inquisitorio, misto, accusatorio)

Seconda Parte

1. Principi costituzionali :categorie
 - Diritto alla difesa sostanziale
 - Diritto alla difesa processuale
 - Diritto al giudice “Giusto”
 - Diritto al processo “Giusto “



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

Processo e Procedimento

il confine tra il procedimento e il processo penale
è segnato dall'esercizio dell'azione penale.
con la quale l'indagato acquista la qualifica di imputato

processo processo penale si distingue in due fasi:

- 1) quella procedimentale: nel corso della quale l'accusa raccoglie elementi di prova al fine di compiere le opportune valutazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale; in caso di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice esercita il controllo giurisdizionale a mezzo dell'udienza preliminare
- 2) quella processuale: alla quale è riservata l'assunzione delle prove nel contraddittorio tra le parti, con l'eccezione dell'incidente probatorio per le prove non rinviabili al dibattimento stesso

Riti: ordinario+5speciali

- 1) il patteggiamento: l'imputato, con il consenso del p.m. chiede che gli sia applicata la pena
- 2) rito abbreviato: l'imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini
- 3) giudizio immediato: se la prova è evidente e l'indagato è stato invitato rendere interrogatorio, il p.m. può chiedere di "saltare" l'udienza preliminare
- 4) giudizio direttissimo: quando un soggetto è stato arrestato in flagranza di reato ovvero l'indagato ha confessato nel corso dell'interrogatorio, il p.m. può condurre il soggetto direttamente al dibattimento
- 5) procedimento per decreto penale di condanna: per i reati meno gravi, il p.m. può chiedere nei confronti dell'indagato l'emissione di un decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria



Nozioni fondamentali

SISTEMA INQUISITORIO

Si basa sul principio di autorità: maggiore è il potere attribuito all'autorità inquirente, migliore è l'accertamento della verità dei fatti

Il giudice è al tempo stesso giudice, accusa e difensore dell'imputato

il processo

- 1) segreto
- 2) scritto
- 3) ad iniziativa, anche probatoria, *d'ufficio*: il giudice procede di propria iniziativa, anche nella ricerca delle prove e dei responsabili dei fatti di reato
- 4) privo di limiti all'ammissibilità delle prove: le prove possono essere ricercate con ogni mezzo, anche con la tortura dell'imputato

- 5) caratterizzato dalla presunzione di colpevolezza dell'imputato: è questo che deve dimostrare la propria innocenza
- 6) incline alla carcerazione preventiva: essendo presunto colpevole, l'imputato può essere carcerato in via preventiva
- 7) soggetto a molteplici mezzi di impugnazione: mediante diverse impugnazioni si "avvicina" il processo all'organo titolare del potere politico, cosicché il processo diventi "verità di Stato"

IL SISTEMA MISTO

- fase istruttoria prevalentemente inquisitoria, perché segreta e condotta da un giudice, sono applicati i seguenti temperamenti accusatori:
- A) l'istruttoria inizia e si conclude con la richiesta del P.M. al giudice; se è richiesto il rinvio a giudizio, il giudice esercita il controllo giurisdizionale
- B) al contempo, la fase dibattimentale, di ispirazione accusatoria, perché fondata sul contraddittorio tra le parti, accoglie alcuni caratteri inquisitori: le domande ai testimoni possono essere fatte dal Presidente dell'organo giudicante; gli atti compiuti prima del dibattimento, seppur in casi eccezionali, possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione
- Il previgente codice di procedura penale del 1930 era ispirato al sistema misto

SISTEMA ACCUSATORIO

Si fonda sul principio dialettico: il giudice decide sulla base delle prove ricercate dalla difesa e dall'accusa, le quali, spinte da interessi contrapposti, danno vita a diverse ricostruzioni del fatto storico

Il giudice è terzo e imparziale e le parti godono degli stessi poteri nell'acquisizione delle prove

il processo

principio della separazione delle funzioni processuali,

- 1) pubblicità
- 2) oralità
- 3) iniziativa, anche probatoria, *di parte*: il giudice non può procedere d'ufficio nel determinare l'oggetto della controversia mentre le parti (accusa e difesa) hanno uguali poteri nel ricercare le prove

- 4) contraddittorio: proprie ragioni, mettendo in dubbio i fatti affermati dall'altra parte
- 5) limiti all'ammissibilità delle prove: perché la prova sia ammessa e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, la medesima deve essere regolarmente formata
- 6) presunzione di innocenza
- 7) limiti alla custodia cautelare: il carcere, prima della sentenza di condanna, costituisce l'*extrema ratio*
- 8) limiti alle impugnazioni



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PRINCIPI COSTITUZIONALI

Nozioni fondamentali

Diritti alla difesa **sostanziale**

ART. 24 co 1 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

art. 24 co. 2: sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento

art. 3: il principio di uguaglianza impone che la legge sia uguale per tutti; da esso discende l'altro principio, contenuto nell'art. 24 co. 3, secondo cui sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, principio la cui *ratio* è quella di evitare che costoro soccombano in giudizio solo perché non abbienti

B) art. 27 co. 1: afferma la personalità della responsabilità penale

art. 27 co. 2: garantisce la presunzione di innocenza sino alla pronuncia della condanna definitiva

art. 27 co. 3 e 4: vieta l'uso di trattamenti inumani nei confronti del condannato, precisando che le medesime

Diritti alla **difesa processuale**

art. 111 co. 3: conferisce all'accusato il diritto di:

- I) essere informato riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevati a suo carico
- II) disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa
- III) confrontarsi con il proprio accusatore (c.d. contraddittorio in senso soggettivo)
- IV) essere assistito da un'interprete, ove la lingua del processo non sia conosciuta

art. 111 co. 4: sancisce il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova (c.d. contraddittorio forte), precisando che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore

art. 111 co. 5: disciplina i casi, regolati dalla legge, in cui la prova è assunta in assenza di contraddittorio per:

- I) consenso dell'imputato
- II) accertata impossibilità di natura oggettiva
- III) effetto di provata condotta illecita



Diritti alla **autorità giudiziaria “giusta”**

- A) art. 25 co. 1: statuisce il principio della precostituzione del giudice naturale, sì da garantire a chiunque di essere giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge
- B) art. 102 co. 1 e 2: vieta di istituire giudici straordinari o speciali
- C) art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura; la prima realizzata per mezzo dell'istituzione del C.S.M., mentre la seconda è assicurata dai principi: dell'inamovibilità dei magistrati (art. 107); dell'accesso alla funzione giudicante mediante concorso pubblico (art. 106) della soggezione alla sola legge (art. 101)

art. 111 co. 6: impone in capo all'autorità giudiziaria l'obbligo di motivare tutti i propri provvedimenti

art. 111 co. 7: sancisce l'indefettibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti limitativi della libertà personale, in tal modo assicurando un doppio grado di giurisdizione: di merito e di legittimità

Art. 24 co 5 La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Diritti al **processo “giusto”**

art. 111 co. 1: sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; in tal modo si prescrive la riserva di legge in materia processuale. Solo il legislatore può disciplinare lo svolgimento del processo, che deve essere giusto.

art. 111 co. 2: prescrive che ogni processo si debba svolgere nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, e che debba avere una ragionevole durata.

ogni soggetto sia messo in condizioni di predisporre le proprie difese prima dell'emissione del provvedimento giurisdizionale (c.d. contraddittorio debole)

tra le parti vi sia equilibrio di poteri

il giudice non cumuli altre funzioni processuali e, al tempo stesso, sia privo di legami con le parti del processo
il processo abbia una ragionevole durata

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

- Al fianco dei principi costituzionali, si pongono i principi sanciti dagli strumenti di diritto internazionale, tanto consuetudinario quanto pattizio (artt. 10, 11 e 117 Cost.)
- Il processo penale, in particolare, è influenzato dalle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (CEDU), nella quale sono affermati i seguenti principi:
 - 1) presunzione di innocenza
 - 2) pubblicità del processo
 - 3) ragionevole durata del processo
 - 4) piena e pronta conoscenza dell'imputazione
 - 5) lealtà e correttezza del processo
 - 6) imparzialità dell'organo giudicante
 - 7) giusto processo
 - **8) Né bis in idem**
 - **9) riserva di legge**
 - **10) il contraddittorio**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
Riserva di “legge”
“procedimentale e processuale”

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione